

vi sono impiegati. Io ho calcolato (e credo di non ingannarmi) che se anche i proprietari sono così fortunati da vendere il vino nello stesso anno della produzione, possono appena raggiungere una lira all'ettolitro di lucro netto; ora la Commissione aggravandone di una lira l'esportazione, toglie ai proprietari tutto il lucro, il lucro netto che otterrebbero quando fossero sì fortunati da venderlo nello stesso anno della produzione. Ma ha creduto la Commissione di raggiungere con tale aumento un introito forse grande, forse tale da presentare molta utilità all'entrata dello Stato? Ebbene io ho esaminato le statistiche del 1862, ed in quelle trovo l'uscita dei vini dai porti d'Italia per l'estero nelle seguenti proporzioni:

Nel 1862, badi la Camera che non vi sono altre pubblicazioni posteriori complete, l'esportazione in otri ed in botti fu di ettolitri 246,787. Posteriormente ne sappiamo quanto ne sa la Commissione della *Gazzetta Ufficiale*, e nei primi nove mesi del 1865 l'uscita totale, inclusa quella in bottiglie, come leggiamo nella relazione che abbiamo sott'occhio, fu di ettolitri 171,538.

Vede bene la Commissione che misurando i danni che vanno a ricadere sulle popolazioni di quelle provincie cogli introiti che ne verrebbero allo Stato, risulta essere grave errore l'insistere per un gravame che deve riescire pressochè insopportabile, e che del resto manifesta un certo squilibrio, perchè le sole provincie dello Stato che vivono della uscita di tali prodotti per l'estero sono quelle del mezzogiorno, e precisamente quelle della Sicilia, che ho descritte.

Pregherei quindi la Commissione e la Camera a volere accettare l'emendamento che ho presentato, giacchè in esso mi sono contentato di presentare il vero valore commerciale dei vini che vanno dalla Sicilia all'estero; valore che non superò mai, e me ne appello a tutti i deputati di quelle provincie, se non negli anni della crittogama, le otto, le dieci, o le dodici lire.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Musmeci su questo argomento.

MUSMECI. Aggiungerò poche parole a quanto ha detto l'onorevole Damiani. L'equivoco nel quale è caduta la Commissione e nel quale cadono molti, sta nel confondere il vino manifatturato di Marsala conosciuto in tutto il mondo e che vendesi ad un prezzo assai alto, col vino grosso, col vino usuale commerciale che si esporta dalla maggior parte dell'isola.

Questa seconda specie di vini, come consta da tutti i documenti che sono stati rimessi al Governo, e che il Governo ha presentato alla Camera in occasione del minacciato dazio sull'imbottato, documenti cavati dalle assise e dai libri dei sensali e commerciali, porta il prezzo medio di lire otto all'ettolitro. Un tal prezzo corrisponde in media a quello che si otteneva, tanto prima della crittogama quanto adesso.

Ora, io faccio osservare alla Commissione, avere essa stessa osservato nella sua relazione che noi in Italia

specialmente nella produzione dei vini grossi di commercio, ebbimo a soffrire di molto dopo il trattato colla Francia. Noi nell'interna consumazione non possiamo più sostenere la concorrenza dei vini francesi.

Ora, io domando alla Commissione se essa sul prezzo medio di 8 lire crede che fosse mai possibile di sopportare il dazio di estrazione di una lira, quella lira che erroneamente ha calcolato sopra il valore di lire 53? Aggiungete, signori, che se prima dei provvedimenti finanziari era assai infelice la condizione di questi vini in generale e dei grossi in particolare, dopo di essi sarà assai dolorosa. Io non intendo parlare delle tasse che si sono poste sulla proprietà fondiaria: ma invece richiamo la vostra attenzione sulla tariffa dei dazi di consumo. Nei comuni di prima classe è stato proposto il dazio di consumo di 7 lire, di 5 in quelli di seconda ecc., mentre mettete siffatta tariffa in relazione col costo medio dei vini grossi che è di 8 lire; lascio tirare a voi le naturali conseguenze.

Io non dico altro, perchè sono certo e sicuro che la Camera, ed anche la Commissione, se, come credo, non potrà smentire questi dati, prenderanno in giusta considerazione l'emendamento Damiani.

Il quale emendamento, o signori, è una concessione ai prepotenti bisogni delle finanze non potendo i nostri vini grossi sostenere alcun dazio di estrazione. Comprendete o signori, che se noi al presente nell'interno del regno non possiamo sostenere la concorrenza colla Francia, la quale ci porta i suoi vini, come è mai presumibile che noi potremmo sostenerla all'estero sia colla stessa Francia, sia colla Spagna e con altre nazioni le quali producono abbondantemente ed a buon mercato più di noi?

PEPOLI. Io pregherei l'onorevole presidente di dare lettura della proposta che io ho presentata.

PRESIDENTE. L'onorevole Pepoli, propone quest'emendamento all'articolo che ora discutiamo:

« Il Governo del re è autorizzato a modificare la tariffa dei dazi doganali d'importazione e di esportazione nei limiti però che nessun nuovo dazio d'importazione possa essere decretato che passi il dieci per cento, e nessun nuovo dazio d'esportazione che passi il tre per cento.

« Questa facoltà durerà durante tutto l'anno 1866. »

L'onorevole Pepoli ha la parola per isvolgere questa sua proposta.

PEPOLI. Signori, io avrei molte riserve a fare sulle tabelle annesse (allegati B e C) all'articolo 23; imperocchè io confesso non dividere pienamente l'opinione della Commissione, nè credere che dagli aumenti che essa ha stabiliti tanto per l'esportazione che per l'importazione, si possa ottenere quella somma che essa si ripromette. Comprendo però che se noi entriamo in questa discussione, sarà una discussione molto ardua, molto difficile, imperocchè tutti gli interessi delle diverse provincie, tutti gli interessi delle diverse industrie,